



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2020

IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA, DA ESEGUIRSI ENTRO IL 16 GIUGNO 2020, E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE APPLICANDO L'ALIQUOTA E LA DETRAZIONE DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE, OPPURE PARI ALLA META DI QUANTO VERSATO PER L'ANNO 2019.

Il versamento della rata a **SALDO** dell'imposta dovuta per l'intero anno sarà eseguito a **CONGUAGLIO**, sulla base delle aliquote e delle detrazioni che saranno approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.

A partire dal 1° gennaio 2020 l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale o assimilata come definita alle lettere b) e c) del comma 741, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai sensi del comma 741 lettere b) e c) della suddetta Legge l'imposta municipale propria **non si applica**:

- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini di applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- all'unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ai sensi del comma 758 della suddetta Legge sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Ai sensi del comma 760, della suddetta Legge, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.

L'imposta deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE per quanto concerne tutti i fabbricati di categoria A/B / C, terreni agricoli, aree fabbricabili.

Mentre per i fabbricati di categoria D la quota pari allo 0,76 per cento, è riservata allo STATO, mentre la quota pari allo 0,10 per cento al COMUNE.

Soggetti passivi

- Il **proprietario** di immobili, fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- Il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali;
- Il **locatario**, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Immobili

Fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune.

IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO È IL 16 GIUGNO 2020

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato tramite **modello F24** utilizzando i codici tributo più sotto riportati o con **bollettino di conto corrente postale** n. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU, disponibile presso gli uffici postali.

ALIQUOTE 2019 (deliberazione C.C. 10/2019)

Aliquota	Quota Comune	Quota Stato	Immobili
0,50%	0,50%	Non dovuta	<u>Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7</u> Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero di una unità immobiliare per ciascuna categoria fino ad un massimo di tre.
0,86%	0,10%	0,76%	<u>Fabbricati D</u> Si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, ai sensi dell'art.1 , comma 380, lett. f), L. 228/2012;
0,86%	0,86%	Non dovuta	<u>Aliquota ordinaria</u> Si applica per tutti gli altri fabbricati non compresi in quelli precedenti, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)

RIDUZIONI

<u>Fabbricati di interesse storico e artistico:</u> la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.	<u>Fabbricati inagibili o inabitabili:</u> la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, così come individuate nel Regolamento Comunale IMU. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
--	---

Abitazioni concesse in comodato ai parenti: La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

BASE IMPONIBILE

<u>Fabbricati:</u> La rendita catastale dell'immobile, che deve essere sempre rivalutata del 5% , è moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10e D/5; - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5); - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1;	<u>Aree fabbricabili:</u> Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. <u>Terreni agricoli:</u> Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135 .
---	---

Codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Comune	Stato
Abitazione principale	3912	
Terreni agricoli	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Fabbricati D	3930	3925

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA: L132

PER INFORMAZIONI: sito: www.comune.terrassa.pd.it oppure, presso l'**ufficio tributi** nei giorni:
Dal lunedì al venerdì 9:00–12:30 / giovedì 16:00–18:00 tel. tel. 049/9500464 - fax 049/5384958
pec: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net mail : tributi@comune.terrassa.pd.it

Il Comune di Terrassa Padovana ha messo a disposizione, gratuitamente sul proprio sito internet (www.comune.terrassa.pd.it) un calcolatore "**IUC IMU-TASI calcolo on line**", dal quale è inoltre possibile scaricare la normativa completa, informazioni, modulistica, e consultare le **visure catastali**.